

IL GIUDICE IMPONE AL COMUNE DI ASCOLI PICENO DI VERSARE 20MILA EURO PER IL COMPORTAMENTO DISCRIMINATORIO TENUTO NEI CONFRONTI DI UNA PERSONA CON DISABILITA'

Con sentenza del 20 gennaio 2014, depositata in Cancelleria il 22 dello stesso mese, il Tribunale di Ascoli Piceno ha condannato il Comune della stessa città a versare a una persona con disabilità la somma di euro 20mila, oltre a euro 2mila per la rifusione delle spese di lite, a causa dei seguenti comportamenti discriminatori di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 67/2006 (1):

«— mancata prestazione dell'assistenza domiciliare indiretta a seguito dell'adozione della deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 19 marzo 2004 con la quale si è disposto che il contributo venisse riconosciuto solo ai disabili che vivevano soli o convivevano con familiari che per motivi di salute o di lavoro non potessero assisterli;

– mancato pagamento delle badanti estranee al nucleo familiare che assistevano la ricorrente con elaborazione di progetto conforme alla deliberazione suddetta (nell'anno 2010);

– mancata prestazione di assistenza domiciliare diretta in termini compatibili con le esigenze della ricorrente (nell'anno 2010);

– inadeguata contribuzione dell'Ente comunale ai progetti regionali di Vita indipendente;

– esclusione della ricorrente da tutti i tavoli di concertazione per i problemi della disabilità».

In merito all'attività amministrativa del Comune di Ascoli Piceno, il Tribunale ha evidenziato che la verifica del suo contenuto discriminatorio o meno deve essere effettuata con rife-

rimento alla «elaborazione di una coscienza sociale pubblica che rivolga lo sguardo ai soggetti diversamente abili non quali soggetti da proteggere nella loro diversità ma da mettere in condizione di godere degli ambiti di tutela riconosciuti ad ogni individuo».

Al riguardo ha precisato che la delibera della Giunta comunale n. 63 del 19 marzo 2004 «non menziona tra i beneficiari le persone che abbiano il supporto di un familiare convivente presupponendo che questi abbia il dovere morale di prestare assistenza nella gestione della vita del soggetto diversamente abile» e che «nel caso della particolare condizione di A.B., che aveva richiesto, ad esclusione dell'anno 2005, l'adozione dell'assistenza domiciliare indiretta indicando come operatore di fiducia lo stesso marito convivente che per lunghi periodi non ha svolto attività lavorativa, la causa ostantiva è stata individuata proprio nella presenza fisica in casa del marito [il quale] poteva sì occuparsi della moglie ma al tempo stesso senza disporre di mezzi economici per sovvenire alle sue esigenze in quanto non percettore di redditi, pur essendo l'unico familiare abile al lavoro».

Pertanto «ad una situazione sostanzialmente ancor più bisognosa di tutela non si è data una risposta adeguata non tanto in sede di adozione della deliberazione e dunque di determinazione dei criteri generali di ammissione al contributo, quanto in sede di adozione dei ragionevoli accommodations che nella fattispecie ben potevano essere presi in considerazione, perlomeno dopo la ratifica della Convenzione Onu (...), consentendo in deroga ad essa che il contributo economico fosse diretto proprio alla retribuzione del marito, privo di occupazione, per l'assistenza prestata alla moglie, onde consentire a quest'ultima di vivere dignitosamente. In buona sostanza, attraverso un atto apparentemente neutro si è messa una persona con disabilità in posizione di svantaggio rispetto ad altre persone».

Esaminate le varie questioni sollevate dalla persona con disabilità e dal Comune di Ascoli Piceno, il Tribunale ha stabilito che «merita accoglimento la richiesta risarcitoria per l'attività

(1) La legge n. 67/2006 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni" stabilisce all'articolo 2 quanto segue: «1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. 2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. 3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una situazione di svantaggio rispetto ad altre persone. 4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti».

discriminatoria posta in essere con l'applicazione rigorosa della delibera 63 del 19 marzo 2004 e per i reiterati rifiuti frapposti alla A.B. ad usufruire dell'assistenza domiciliare indiretta mediante la collaborazione del marito limitatamente al periodo successivo all'entrata in vigore nel nostro Stato, mediante ratifica avvenuta con legge n. 18 del 3 marzo 2009, della convenzione dell'Onu sui diritti dei disabili, in forza dei quali avrebbero dovuto essere rivisti i criteri

di assegnazione del beneficio mediante l'adozione di ragionevoli accomodamenti che, in relazione al caso di specie avrebbero consentito alla ricorrente di gestire in maniera dignitosa la propria esistenza» (2).

(2) Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva ricordato gli articoli 2 e 5 della Convenzione dell'Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal nostro Paese con la legge n. 18/2009 «per quel peculiare aspetto che riguarda la discriminazione che dipende dal rifiuto di un "ragionevole accomodamento"».

Sentenza del Tribunale di Verona: il ricovero in Rsa dei malati... (segue dalla pag. 39)

Il Tribunale di Verona ripercorre in modo esaustivo la normativa in materia e richiama la ormai nota sentenza della Cassazione n. 4558/2012. In estrema sintesi:

1) le prestazioni svolte a favore di un soggetto affetto da Alzheimer, se sono caratterizzate «da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria», nonché «dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali» e dalla «preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza» – tanto che «la mancanza di un continuo e assiduo monitoraggio sanitario» mette «in gioco le condizioni di vita e di sopravvivenza della paziente» – devono ritenersi prestazioni ad elevata integrazione sanitaria e sono di

competenza esclusiva del Servizio sanitario nazionale;

2) il contratto imposto al parente (o ad un terzo) al fine del ricovero e contenente la clausola di impegno a pagare la retta, è nullo «per difetto di causa» in quanto manca del tutto una reale funzione economica intesa come ragione giustificativa del contratto, stante la evidente irrealizzabilità dell'assunzione di una obbligazione a carico del Servizio sanitario nazionale (Cassazione n. 4558/2012).

Il Tribunale ha così condannato la Casa di riposo a restituire al figlio quanto pagato per la retta della madre dal giorno del ricovero (euro 23.625,36), oltre agli interessi ed, ovviamente, alle spese legali.

La Provincia autonoma di Trento continua a violare le leggi... (segue dalla pag. 41)

Sulla base delle sue esigue risorse la signora C. G. aveva chiesto al suo Comune di residenza (Tione di Trento) l'integrazione economica occorrente per la copertura della retta. La richiesta era stata correttamente avanzata facendo riferimento al comma 2 ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 109/1998 che, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 130/2000 è così redatto: «Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosuffi-

cienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».